



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA
Ufficio di Presidenza

DECRETO n. 11/2020

Prot. 439 del 20 marzo 2020

Il presidente

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto in particolare l'articolo 83, comma 21, secondo cui le disposizioni di tale articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie;

Visto il comma 1 dello stesso articolo il quale prevede che siano rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze pendenti dal 9 marzo al 15 aprile;

Considerato peraltro che la situazione in Emilia-Romagna si presenta particolarmente pericolosa tanto che il presidente della Giunta Regionale ha recentemente adottato misure ulteriormente restrittive finalizzate a contenere il diffondersi dell'epidemia;

Considerato altresì che un numero considerevole di componenti della Commissione tributaria di Bologna devono qualificarsi come soggetti a particolare rischio in funzione dell'età elevata ovvero perché residenti in città diverse da quelle in cui ha sede la commissione;

Considerato inoltre che l'infezione è più facilmente trasmissibile in situazioni di concentrazione di persone che si potrebbero verificare nel corso della discussione delle udienze e negli spazi per l'attesa dell'utenza;

Considerato poi, quanto alla eventuale necessità di adozione urgente di provvedimenti cautelari, di cui al comma 3 del ridetto articolo 83, che con riferimento all'attività delle Commissioni tributarie, questa debba ritenersi sostanzialmente esclusa in forza della previsione di cui all'articolo 67 del Dl 18/2020, secondo cui *"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"*;

Ritenuto peraltro di dover prevedere comunque uno strumento di tutela qualora dovesse presentarsi una situazione di necessità urgente;

Visto il comma 3 dell'articolo 83 il quale dispone che, quando la ritardata trattazione della causa possa produrre grave pregiudizio alle parti *"la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile"*;

Ritenuto che tale disposizione possa applicarsi alla Commissione tributaria e che pertanto vadano delegati, per le cause assegnate a ciascuna sezione, i rispettivi presidenti, i quali potranno decidere con deliberazione in via d'urgenza ai sensi dell'art 47, comma 3, del DLgs 546/1992 o in camera di consiglio;

Visto inoltre il comma 7, lettera h) dello stesso articolo secondo cui *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo"*

scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

Ritenuto che tale norma possa applicarsi al processo tributario, essenzialmente documentale, e che quindi il provvedimento d’urgenza possa essere adottato anche fuori udienza dal giudice;

Considerato comunque che l’adozione del provvedimento d’urgenza debba essere preceduta da una espressa e motivata istanza della parte interessata, ulteriore rispetto a quella eventualmente già proposta nel ricorso originario;

Visto il comma 7 dell’articolo 83 il quale prevede che i capi degli uffici giudiziari possano emanare ulteriori misure atte a contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020;

Ritenuto che, al momento, possano essere sufficienti le misure adottate con la presente disposizione, nonché quelle adottate dal direttore della segreteria già a partire dal 23 febbraio 2020 a seguito delle indicazioni ministeriali e in accordo con il dirigente della Commissione Tributaria regionale per l’Emilia Romagna, che hanno portato alla graduale limitazione di accesso al pubblico nonché alla possibilità per tutto il personale dell’ufficio di usufruire della modalità di lavoro agile;

Considerato infine che il comma 2 dell’art 83 citato prevede tra l’altro la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti giurisdizionali sino al 15 aprile 2020;

Ritenuto che esso trovi applicazione anche al processo tributario e perciò si deve dare atto della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del processo tributario, compresi quelli stabiliti per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, salvo i provvedimenti urgenti di cui sopra;

Ritenuto infine di riservare ad un successivo provvedimento altre misure, qualora se ne presentasse la necessità, ivi compreso un possibile ulteriore rinvio delle cause;

DISPONE

in via precauzionale, la sospensione di tutte le udienze programmate fino al 30 aprile 2020 nella Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con rinvio delle cause a data da destinarsi a cura dei rispettivi presidenti delle sezioni, da fissarsi in via prioritaria rispetto ai rimanenti procedimenti.

Ciascun presidente di sezione è delegato alla adozione dei procedimenti d’urgenza, su specifica e motivata istanza di parte, in base alla valutazione rimessa al presidente della sezione cui il fascicolo è assegnato, secondo le modalità di cui in premessa, con delibazione in via d’urgenza ai sensi dell’art 47, comma 3, del D.Lgs 546/1992 o in camera di consiglio.

Sono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto del processo tributario, compresi quelli stabiliti per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, salvo i provvedimenti urgenti di cui sopra;

Si comunichi ai presidenti delle Sezioni e a tutti i componenti della Commissione.

La segreteria è altresì incaricata di comunicare la presente disposizione al presidente della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nonché alle parti processuali interessate mediante pec.

f.to Il presidente
Dott. Silvio Ignazio Silvestri